



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail:ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 82 del 12/02/2026 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA di DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 02 del 20/01/2026

OGGETTO: Conferimento incarico legale Avvocato Giovanni Messori per proporre gravame presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza n. 10941 del 21.07.2025 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di accertamento negativo del credito reclamato dalla Regione Lazio iscritto sub n. 8427/2022 R.G.

Il giorno Venti del mese di Gennaio 2026, alle ore 17:53 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

N	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Andrea	COSTANZO	Assessore Vice- Sindaco	SI	
3	Rosaria Benedetta	MURRO	Assessore	SI	

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 30/05/2022 la presente seduta si è svolta in modalità telematica. Assistono collegati da remoto il Vicesindaco Costanzo e l'Assessore Murro R.B.

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Assiste il Segretario Comunale dell'Ente dott. Gennaro Campitiello, il quale assume le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di D.G.C. avente ad oggetto: "Conferimento incarico legale Avvocato Giovanni Messoro per proporre gravame presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza n. 10941 del 21.07.2025 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di accertamento negativo del credito reclamato dalla Regione Lazio iscritto sub n. 8427/2022 R.G." munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dal Responsabile del servizio I^a (Affari generali) d.ssa Gabriella Evangelista e dal Sindaco dr. Benedetto Murro in qualità di responsabile del servizio II (Ragioneria), tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;

Assiste il segretario comunale Campitiello dr. Gennaro;

Componenti presenti: **tre**, Sindaco (in sede), Assessore Costanzo e Assessore Murro R.B. (collegati da remoto);

Con voti favorevoli: **tre** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la proposta di D.G.C. avente ad oggetto: "Conferimento incarico legale Avvocato Giovanni Messoro per proporre gravame presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza n. 10941 del 21.07.2025 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di accertamento negativo del credito reclamato dalla Regione Lazio iscritto sub n. 8427/2022 R.G." munita dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, resi rispettivamente dal Responsabile del servizio I^a (Affari generali) d.ssa Gabriella Evangelista e dal Sindaco dr. Benedetto Murro in qualità di responsabile del servizio II (Ragioneria), tutto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

In prosiegua,

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l'urgenza di costituirsi in giudizio;

Visto l'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000;

Componenti presenti: **tre**, Sindaco (in sede), Assessore Costanzo e Assessore Murro R.B. (collegati da remoto);

Con voti favorevoli: **tre** espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306 E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035 Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

PROPOSTA DI DGC

Oggetto: Conferimento incarico legale Avvocato Giovanni Messoro per proporre gravame presso la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza n. 10941 del 21.07.2025 emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio di accertamento negativo del credito reclamato dalla Regione Lazio iscritto sub n. 8427/2022 R.G.-

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Determinazione della Regione Lazio n. G12106 del 6 ottobre 2021 con la quale la stessa in esecuzione del decreto ingiuntivo n.6956 del 16 gennaio 2012 e della successiva sentenza n.19064 del 31.3.2016 emessa dal Tribunale di Roma ha accertato nei confronti dei Comuni consorziati del CARA la somma di € 17.447.772,27;

Considerato che la somma richiesta dalla Regione Lazio al Comune di Pignataro Interamna è pari ad € 67.124,73;

Considerato che il Comune con d.g.c. n. 78 del 27.10.2021 ha contestato la richiesta di pagamento avanzata dalla Regione e conferito incarico all'Avvocato Giovanni Messoro del Foro di Cassino per tutelare gli interessi dell'Ente in ordine alla richiesta proposta, anche sulla circostanza che sia il Tribunale di Cassino che lo stesso Tribunale di Roma con precedenti pronunce avevano rigettato altre domande di pagamento avanzate nei confronti dei Comuni su istanza sia di Commissari ad Acta del C.A.R.A. nell'interesse di altri creditori del Consorzio che della stessa Regione Lazio;

Considerato che il relativo giudizio di accertamento negativo del credito promosso dinanzi al Tribunale di Roma ed iscritto sub n. 8427/2022 R.G. è stato definito con sentenza n. 10941 del 21.07.2025 che ha rigettato la domanda proposta dal Comune;

Vista la nota trasmessa in data 18.12.2025 (prot. n.°7583/2025) dall'Avv. Giovanni Messoro, con studio in Sant'Ambrogio sul Garigliano (FR) con la quale lo stesso nel comunicare la intervenuta decisione, ha esplicitato che le motivazioni addotte dal primo giudice non sono condivisibili per molteplici ragioni ed ha rappresentato la necessità di proporre appello avverso la citata sentenza anche al fine di evitare che altri creditori possano agire nei confronti dell'Ente sulla base dello stesso principio;

Visto, altresì, che lo stesso professionista ha comunicato la propria disponibilità a rappresentare le ragioni dell'Ente nel giudizio di appello dietro compenso di € 2380,00 oneri inclusi come da preventivo contenuto nella citata nota;

Considerato che sussistono i presupposti per tutelare le ragioni dell'ente e resistere al suddetto ricorso; che il Comune di Pignataro Interamna non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

l'art. 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza del comune, anche processuale, al Sindaco;

Rilevato che:

- la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale", ai sensi dell'art. 50 del TUEL;

- pertanto secondo la Corte, "l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
- pertanto, se lo Statuto non impone che la costituzione in giudizio sia disposta dalla giunta, è il Sindaco l'organo che decide;
- ai sensi dell'art. 23 comma 3 lett. f) dello Statuto il Sindaco ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
- il Comune non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico a legale esterno;
- per la particolare tipologia di incarico di che trattasi, è innegabile che debba sussistere un particolare rapporto di fiducia tra patrocinato e patrocinante, come confermato dal Consiglio di Stato, con sentenza 2730/12;

Visti:

- l'art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale "Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto";

- l'art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:

"1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri"

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell'art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012, alla data odierna non sono reperibili tramite MEPA servizi comparabili a quelli oggetto del presente provvedimento;

- l'importo da aggiudicare è inferiore a € 500.000,00 pertanto l'Amministrazione è competente, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, ad aggiudicare il servizio richiesto senza dover ricorrere alla centrale unica di committenza;

- l'importo da aggiudicare è inferiore a € 5000,00 e pertanto non necessita l'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, sebbene nel caso di specie non ricorra la fattispecie;

Valutato opportuno e conveniente incaricare direttamente l'avv. Messor Giovanni con studio in Cassino (Fr) sia perché lo stesso ha piena conoscenza della materia del contenzioso, sia perché ha già rivestito l'incarico di difensore nel giudizio di primo grado, sia perché trattasi di un professionista stimabile per l'assistenza e la rappresentanza del Comune di Pignataro Interamna nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Roma;

Considerato che nel caso di specie si versa nell'ipotesi di affidamento diretto accompagnato dalla valutazione di congruità del preventivo prodotto in comparazione con il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e ss.mm.ii.;

che la somma prevista per il presente incarico ammontante a complessivi € 2380,00 oneri inclusi trova copertura in conto competenza al cap. 10150 del redigendo Bilancio preventivo 2026-2028;

che il presente incarico non può essere rinviato alla luce del menzionato termine per la costituzione in giudizio;

Visti, nel loro testo vigente:

- gli artt. 48, 77-87 e 162 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgvo 18 agosto 2000, n.267;
- l'art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241;
- gli artt. 4-17 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

- il D.lgs. n. 33/2013;
- la Direttiva 2014/24/CE art. 10;
- il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" ed in particolare l'art. 20 come modificato dall'art. 5, comma 1, del D.M. 8 marzo 2018, n. 37;
- lo Statuto Comunale; il regolamento di contabilità dell'ente; il regolamento dei controlli Interni;

Visto il Bilancio preventivo 2025-2027 e la relativa nota di aggiornamento al DUP 2025-2027 approvati con d.c.c. n. 05 del 21.03.2025;

Vista la d.g.c. n. 19 del 15.04.2025 con cui fu approvato il piano esecutivo di gestione 2025-2027;

Ritenuto per quanto sopra esposto di dover tutelare gli interessi del Comune con la nomina del succitato legale;

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;

2. Di incaricare l'Avvocato Giovanni Messori con Studio legale in Sant'Ambrogio sul Garigliano (FR), 03040 -Via Foresta Esterna, n.° 3, di proporre Appello dinnanzi la Corte di Appello di Roma avverso la sentenza n. 10941 del 21.07.2025 emessa dal Tribunale di Roma a definizione del giudizio iscritto sub n. 8427/2022 R.G., dietro compenso di € 2380,00 oneri inclusi;

3. Di autorizzare il Sindaco, a rilasciare al succitato Avvocato Giovanni Messori circostanziata Procura "ad litem", con ogni più ampia facoltà, per il medesimo, di dire, eccepire e dedurre per conto del Comune;

4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente per ogni provvedimento successivo e conseguente al presente atto, ivi compreso l'impegno delle somme occorrenti sulla scorta del preventivo presentato dal professionista ed acquisito agli atti;

5. Di demandare al responsabile del servizio competente per materia, d.ssa Evangelista Gabriella:

- l'elevazione dell'impegno di spesa conseguente al presente incarico;
- la stesura di apposito disciplinare;
- l'inserimento dei dati relativi al presente incarico nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e degli artt. 65 e 66 della legge n. 190/2012

6. Di dare atto che la spesa correlata al presente incarico e ammontante a complessivi € 2380,00 oneri inclusi trova copertura in conto competenza al cap. 10150 del redigendo Bilancio preventivo 2026-2028.

In seguito

LA GIUNTA COMUNALE

VALUTATA l'urgenza di costituirsi in giudizio;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli, palesi, unanimi resi nei modi di legge:

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 20/01/2026

Il Responsabile del Servizio I (Affari generali)
Dott. ssa Gabriella Evangelista

[X] In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 20/01/2026

Il Responsabile del Servizio II (Bilancio - Ragioneria)
Sindaco Dott. Benedetto Murro

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Gennaro Campitiello

Il Sindaco
F. to Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **/02/2026**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

☒ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.


Pignataro Interamna, **/02/2026**.

Il Responsabile del Servizio
F. to Dott.ssa Gabriella Evangelista

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna,  **/02/2026**.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

